

## Delibera n° 2196

Estratto del processo verbale della seduta del  
**20 dicembre 2019**

**oggetto:**

DGR 42/2017 - ACCORDO TRIENNALE PER IL PERIODO 2017 – 2019 TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. PROROGA.

|                             |                 |          |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | Presidente      | presente |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | Vice Presidente | presente |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | Assessore       | presente |
| <b>Tiziana GIBELLI</b>      | Assessore       | assente  |
| <b>Graziano PIZZIMENTI</b>  | Assessore       | presente |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | Assessore       | assente  |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | Assessore       | presente |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | Assessore       | presente |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | Assessore       | assente  |

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il D.lgs 31.12.1992, n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 8 quinquies che prevede la stipula di accordi contrattuali tra la Regione e le strutture private accreditate anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 42/2017 con la quale sono stati approvati gli accordi stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati – AIOF, ANISAP, ARIS Triveneto e Assosalute - aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario regionale per il triennio 2017 – 2019;

**Rilevato** che i suddetti accordi triennali 2017 – 2019 recano la specificazione delle risorse nonché il quadro dei principi generali di riferimento per la successiva declinazione degli accordi aziendali;

**Dato atto** che con la suddetta DGR n. 42/2017 sono stati approvati due accordi distinti, uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**Vista** la successiva DGR n. 2181, del 10.11.2017, di approvazione degli accordi di modifica dell'art. 10 degli accordi triennali approvati con la su citata DGR n. 42/2017 con riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dalla LR n. 7/2009 in materia di contenimento dei tempi d'attesa;

**Atteso** che gli accordi di cui alla DGR n. 42/2017, come modificati dalla DGR n. 2181/2017, hanno durata triennale a decorrere dall'1.1.2017 fino al 31.12.2019;

**Considerata** quindi la necessità di provvedere, in via transitoria, alla proroga degli stessi al fine di garantire la prosecuzione nell'erogazione delle prestazioni assistenziali nelle more della negoziazione dei prossimi accordi per il triennio 2020 – 2022;

**Precisato** che detta proroga:

- è prevista per il tempo necessario alla stipula dei nuovi Accordi triennali e, comunque, fino a un tempo di sei mesi, ovvero fino al 30.6.2020;

- fa riferimento al medesimo budget annuale nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi;

**Precisato**, inoltre, che con i prossimi accordi che verranno stipulati per il triennio 2020-2022, che dovranno essere allineati alla disciplina giuridica e normativa applicabile, si provvederà a regolare e riassorbire gli effetti economici derivanti dalla proroga proposta e dal contenuto degli impegni definitivi derivanti dal rinnovo contrattuale;

**Preso atto** della nota prot. n. 24762, del 13.12.2019, con la quale è stata inoltrata alle associazioni rappresentative degli erogatori privati, già parti degli accordi triennali 2017 – 2019, la proposta di proroga;

**Preso atto** che gli accordi di proroga sono stati sottoscritti in data 17.12.2019;

**Precisato** che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020 – 2022 e in applicazione della proroga disposta con il presente atto, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati;

**Ritenuto** pertanto di approvare gli accordi di proroga allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;

**Dato atto** che gli oneri derivanti dalla proroga degli accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale;

**Su proposta** dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli accordi di proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n. 42/2017 per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino a un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti Accordi, ovvero fino al 30.6.2020.
- 2.** Di precisare che con i prossimi accordi per il triennio 2020-2022, che dovranno essere allineati alla disciplina giuridica e normativa applicabile, si provvederà a regolare e riassorbire gli effetti economici derivanti dalla proroga proposta e dal contenuto degli impegni definitivi derivanti dal rinnovo contrattuale.
- 3.** Di precisare, inoltre, che gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi.
- 4.** Di precisare altresì che, nelle more delle negoziazioni per i prossimi accordi triennali 2020 – 2022 e in applicazione della proroga disposta con il presente atto, le aziende sanitarie possono stipulare per la durata corrispondente i singoli accordi contrattuali con le strutture private accreditate afferenti al territorio di propria competenza individuati negli accordi regionali prorogati.
- 5.** Di dare atto che gli oneri derivanti dalla proroga degli accordi trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale.

IL VICESEGREARIO GENERALE

IL PRESIDENTE